



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 15 del 07/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **sette** del mese di **Agosto** alle ore **19:30**, nel Tempio Romanico di San Francesco, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 23.07.2020, esecutiva, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
NOCCHI PIETRO	SI		PUCCICA LEONARDO	SI	
PIETRINI MASSIMO	SI		CHIODI FRANCO		SI
ORONI GLORIA	SI		VIRGILI FRANCESCO	SI	
ORONI PAOLO	SI		IEZZI VINCENZO	SI	
MORERA RICCARDO		SI	DELUCA PAOLO	SI	
INNAMORATI PIETRO	SI		CAVALIERI FRANCO	SI	
LUCIDI GIORGIA	SI				

Presenti : 11 Assenti: 2

Assiste Il Segretario Comunale **Dott. Francesco Loricchio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio **Sig. Paolo Oroni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. .12 del .07/08 / 2020, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Preso atto

- che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 previsto al 31 luglio 2020 (ora 30 settembre come previsto dall'art.106 c.3bis del D.L. 34/2020). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre (ora 31 ottobre come modificato dall'art.106 c.3bis del D.L. 34/2020) dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.»;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.82 del 02.07.2020 con la quale si manifesta la volontà dell'Amministrazione di confermare per il 2020 le stesse aliquote e detrazioni già applicate per l'anno 2019;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti con verbale n.31 del 06.07.2020;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Dato atto della disamina della proposta così come illustrata dal Responsabile del Settore competente Sig. Mauro Biondi.

Dato atto di quanto riferito dal Consigliere Sig. Franco Cavaliere che rileva nell'attuale contingenza storica una possibile incongruenza riguardo alle aliquote applicate alle seconde case e alle attività commerciali rapportate alla misura massima, mentre per le attività e gli stabilimenti industriali alla misura minima. In proposito avrebbe immaginato che si fossero assunte iniziative al riguardo per razionalizzare i richiamati trattamenti.

Il Consigliere Sig. Francesco Virgili consegna un intervento che si allega al presente Verbale.

Con votazione resa nei modi di Legge che consegue il seguente esito:

Presenti e Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari: n. 4 (i Consiglieri Sigg.ri Francesco Virgili, Vincenzo Iezzi, Paolo De Luca e Franco Cavalieri).

DELIBERA

1) di determinare, **per l'anno 2020**, le aliquote per l'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:

Aliquota/Detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Detrazione per abitazione principale per abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
Aree fabbricabili	1,06%
Altri immobili (per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e dalla categoria D)	1,06%
Immobili di categoria D (ad eccezione della cat. D/10)	0,76%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557	0,00%
Terreni agricoli	esenti

2) di non avvalersi, per l'anno 2020, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:

- **acconto 50% entro il 16 giugno 2020 pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;**
- **saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle aliquote 2020 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione);**

4) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del **31 ottobre 2020**;

5) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Di seguito, con votazione resa nei modi di Legge che consegue il seguente esito:

Presenti e Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari: n. 4 (i Consiglieri Sigg.ri Francesco Virgili, Vincenzo Iezzi, Paolo De Luca e Franco Cavalieri).

DELIBERA

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134– 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Sig. Paolo ORONI

Il Segretario Comunale
**Dott. Francesco
LORICCHIO**

Il Sindaco
Dott. Pietro NOCCHI

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni**

Città di Capranica, li 04/07/2020

Il Responsabile del Settore VI
Sig. Mauro BIONDI

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni**

Città di Capranica, li 04/07/2020

Il Responsabile del Settore I
Sig. Mauro BIONDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data _____, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco LORICCHIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 in data _____

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco LORICCHIO
